REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 13.12.2016

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Titolo II - Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell'incolumità delle persone

Art. 5 – Tutela del patrimonio comunale

Art. 6 – Aree di sgambamento

Titolo IV - Illeciti e sanzioni

Art. 7 – Contestazione e verbalizzazione

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni a carattere generale

Art. 10 – Principio di solidarietà

Art. 11 - Vigilanza ed osservanza del Regolamento

Titolo V - Rapporti con altre normative

Art. 12 – Abrogazioni

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

.

Art. 2 – Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano, in linea generale, alle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti nei centri abitati.

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- **area pubblica o di uso pubblico**: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici, ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
- accompagnatore/conduttore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II - Norme di Comportamento

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni solide

Sulle aree di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle aree verdi, gli accompagnatori sono sempre tenuti a

- munirsi di mezzi (sacchetti impermeabili ed eventualmente paletta) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti.
- esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini portarifiuti, eventualmente e specificatamente predisposti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Art. 4 – Museruole e guinzagli

Nelle aree di cui all'art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:

- condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;
- condurre i cani di media e grossa taglia, considerato che possono spaventare o molestare gli altri fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico (persone e/o animali), esclusivamente al guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50. Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, ecc. e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere.

Sono fatte salve le aree di sgambamento appositamente predisposte dal comune.

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell'incolumità delle persone

Art. 5 – Tutela del patrimonio comunale

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali attrezzati con giochi per bambini, identificati con idonea cartellonistica, e nelle aiuola fiorite.

In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.

Art. 6 – Aree di sgambamento

Il Comune si impegna ad allestire, opportunamente distribuite sul territorio, delle aree pubbliche riservate allo sgambamento dei cani nelle quali, generalmente, non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. Dette aree sono/devono essere organizzate in modo da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità degli animali in esse introdotti.

L'accesso è consentito esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e deve essere modulato in funzione delle esigenze del proprio animale e degli animali altrui.

Resta inteso che l'animale deve essere mantenuto sotto il controllo del conduttore; il quale è sempre e comunque responsabile civilmente e penalmente verso terzi (persone, animali e cose), per gli eventuali danni causati dal cane in affidamento.

All'interno delle aree riservate ai cani e ai relativi conduttori è obbligatorio:

- utilizzare l'area in modo consono alla funzione per cui è stata predisposta;
- introdurre al massimo 5 cani contemporaneamente, sempre che tali animali siano docili e socievoli. In caso di grande affluenza, ogni animale può permanere al massimo per venti minuti;
- far indossare la museruola nel caso di cani impegnativi, la cui aggressività non può essere facilmente controllata;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai propri cani, conferendole successivamente nell'apposito cestino portarifiuti;
- evitare l'accompagnamento dei cani femmina nei periodi in cui l'animale è in calore;
- evitare la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti di altri cani;
- non gettare rifiuti;
- non danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti sulle aree;
- mantenere costantemente chiuso il cancello di accesso;
- non introdurre cicli, motocicli e simili;
- rispettare il silenzio dalle ore 24.00 alle ore 06.00.

Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese la potatura e la sostituzione delle piante, le manutenzioni ordinarie, da eseguire secondo il programma previsto nell'ambito della gestione istituzionale del verde pubblico, e ogni altra opera di mantenimento della struttura e delle attrezzature presenti nell'area.

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 7 - Contestazione e verbalizzazione

La violazione deve essere possibilmente contestata immediatamente al conduttore e/o al proprietario del cane.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un apposito verbale contenente anche le eventuali dichiarazioni dell'interessato.

In documento originale viene depositato e conservato presso il Servizio Politiche Ambientali.

Art. 8 – Sanzioni

L'"Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali" è sanzionato ai sensi della Violazione n. 15 del "Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti" allegato alla delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, così come integrato nella delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13.12.2016 "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – integrazione con la delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016 – determinazioni conseguenti" (sanzione minima 52,00 €, sanzione massima 312,00 €, oblazione 104,00 €).

Per le fattispecie non contemplate nel "Prospetto" sopra citato, si applica l'art. 53 – "Sanzioni" riferito alla violazione dell'art. 40 del vigente "Regolamento comunale di polizia urbana e rurale" ripubblicato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13.12.2016.

Art. 9 – Disposizioni a carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.º 689 e s.m.i. .

In particolare, il trasgressore che commette più violazioni al presente Regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

In ogni caso, nella determinazione della sanzione si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazion, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 10 – Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 11 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio Politiche Ambientali e agli organi di polizia in generale ed in particolare:

al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Molinella;

alla Polizia Provinciale.

alle Guardie abilitate al controllo e facenti parte di specifiche Associazioni convenzionate con il Comune di Molinella, sulla base dello schema di seguito allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Tale schema identifica il Direttore Generale quale sottoscrittore della convenzione in rappresentanza del Comune di Molinella. Il Direttore Generale ha comunque la facoltà di apportare, in fase operativa, delle modifiche non sostanziali allo schema di convenzione sopra citato.

Titolo V – Rapporti con altre normative

Art. 12 – Abrogazioni

Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.